

l'Ordine come tali non obblighino sotto peccato,<sup>1</sup> a meno che il superiore non comandi alcunchè in virtù d'obbedienza. Oltracciò i superiori per buone ragioni possono sciogliere un suddito dall'osservanza di una regola.<sup>2</sup>

Il superiore della Compagnia di Gesù, come lo delinea Ignazio, non deve limitarsi a santificare i suoi sudditi, ma a mezzo d'essi deve anche operare sul mondo di fuori. La rinunzia al mondo non condusse come altri grandi fondatori di Ordini l'eroe di Pamplona a luminose e silenziose cime o in gole nascoste e disabitate; Ignazio andò in cerca dei peccatori nelle grandi città, impose ai suoi discepoli di valicare i mari per dar battaglia al paganesimo. Ora la maggior parte di coloro che si schieravano attorno alla sua bandiera, non erano ancora sufficientemente abili alla lotta ed avevano bisogno d'essere prima istruiti ed esercitati. E questo è appunto il primo e più prossimo scopo dei collegi. Perciò i giovani membri dell'Ordine debbono abituarsi in essi a frequenti dispute, ad esercizi di predicazione e di catechismi, a lavori scritti. Nessuno può diventare professo se non abbia udito teologia almeno quattro anni e superato rigorosi esami. Gli scolastici debbono possedere un capitale di sanità corporale e spirituale e quindi non sianò defraudati del sonno necessario, nè molto applicati a servizi domestici, ma neanche studino troppo assiduamente o a tempo inopportuno. Per le preghiere e gli esercizi di penitenza essi non impiegheranno tanto tempo quanto i novizi perchè, come è detto nelle *Costituzioni*, «piace a Dio altrettanto, anzi di più se con pura intenzione di servirlo s'applicano agli studii, che per così dire preoccupano tutto l'uomo». <sup>3</sup> Consacrati preti, essi debbono far propri tutti i mezzi che il sacerdozio cattolico offre allo zelo per le anime: preghiera e sacrificio della Messa, confessionale, predica e catechismo, esercizi spirituali, attività letteraria. Nei voti dei professi e dei coadiutori formati trova espressa menzione l'istruzione dei fanciulli nei rudimenti della fede, perchè, dice Ignazio, con ciò per l'appunto «si reca tanto giovamento alle anime e si serve tanto a Dio Signore». <sup>4</sup>

Le ampie facoltà, di cui la Santa Sede munisce gli operai apostolici, vanno usate da questi con prudenza e riserbo e coll'inten-

<sup>1</sup> « Obligar à peccado mortal ni venial »; « Obligationem ad peccatum mortale vel veniale inducere » (*Constitutiones* P. 6, c. 5). Che l'espressione *Obligatio ad peccatum* ricorrente anche nella regola di san Francesco e di san Domenico non significhi obbligo di peccare, ma obbligo sotto pena di peccato è riconosciuto da RANKE, GIESELER, STEITZ, GARDINER ed altri dotti protestanti ed ora è ammesso quasi universalmente (cfr. DUHR, *Jesuitenfabeln*, 525, 541).

<sup>2</sup> *Constitutiones* P. 4, c. 10 B; P. 9, c. 3, n. 8 D.

<sup>3</sup> Ibid. P. 3, c. 2, n. 4; P. 4, c. 4, n. 1, 2; c. 6, n. 2, 3.

<sup>4</sup> Ibid. P. 5, c. 3, n. 3, 6 B; c. 4, n. 2; P. 7, c. 4, n. 2-11.